

4. di recepire integralmente l'Accordo Stato-Regioni Repertorio Atti n. 19/210/CR10/C9 del 18 dicembre 2019 relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale;

5. di demandare a successivo atto di giunta la definizione degli indirizzi per la realizzazione dei percorsi triennali e quadriennali di Istruzione e Formazione Professionale a partire dall'anno scolastico e formativo 2021-2022, comprese le indicazioni sulla progettazione dei percorsi formativi e sulle regole di aggregazione tra gli indirizzi, associazione ad indirizzi di altre figure nazionali, riferimenti agli standard regionali;

6. di demandare al competente settore "Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema" l'adozione di ulteriori atti necessari per la l'attuazione della presente deliberazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 16 marzo 2020, n. 356

Emergenza epidemiologica covid 19: misure straordinarie per la formazione professionale.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio che hanno dettato disposizioni applicative del citato d.l. 6/2020, ed in particolare l'art. 1, lettera h) del decreto del Presidente del Consiglio dell'8 marzo 2020 che conferma la sospensione di tutte le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza ai corsi di formazione, lasciando ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

Vista la circolare del Ministero dell'Istruzione prot. 3803 del 4.3.2020 avente ad oggetto le comunicazioni urgenti indirizzate alle Fondazioni ITS che riconosce, in

questa situazione di urgenza, la possibilità di svolgere le attività formative con modalità telematiche a distanza secondo le specifiche ivi indicate;

Vista la nota del Ministero dell'Istruzione prot. 279 dell'8.3.2020 avente ad oggetto "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative" che conferma quanto contenuto in precedenti comunicazioni relativamente alla necessità di attivare modalità di didattica a distanza nell'ambito delle scuole;

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e in particolare i seguenti articoli:

- articolo 13 bis, comma 1, lettera a) relativo ai percorsi Iefp;

- articolo 14 bis, comma 2, lettere a) e b) relative rispettivamente ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), e ai percorsi di istruzione tecnica superiore di livello post-secondario realizzati dagli istituti tecnici superiori (ITS);

Visto il Regolamento di esecuzione della sopra richiamata L. R. 32/2002 emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 988 del 29 luglio 2019 che approva il "Disciplinare per l'attuazione del Sistema Regionale delle Competenze" previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 che al paragrafo B.1.4.1, relativo alla formazione a distanza, stabilisce che la percentuale di FAD che è possibile prevedere all'interno di un percorso formativo non è fissa ma varia in riferimento al livello del Quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente (EQF) della qualificazione e alla norma che definisce la tipologia di percorso e che l'attivazione di percorsi in modalità di formazione a distanza/e-learning deve essere specificatamente autorizzata dall'amministrazione regionale in sede di valutazione ex ante e selezione dei progetti formativi;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale in materia di percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP) e gli avvisi pubblici adottati in conformità alle medesime:

- DGR 336/2017 e s.m.i. "Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ed elementi essenziali per l'apertura delle procedure di evidenza pubblica ai sensi della Decisione GR 4/2014 - Anni 2017/2018 e 2018/2019", e gli atti in essa richiamati;

- DGR 539/2018 e s.m.i. "Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ed elementi essenziali per l'apertura delle

procedure di evidenza pubblica ai sensi della Decisione GR 4/2014 - Anni 2018/2019 e 2019/2020”, e gli atti in essa richiamati;

- DGR 1016/2018 “Approvazione degli elementi essenziali per l’adozione dell’avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi triennali di IeFP erogati in sussidiarietà dagli Istituti Professionali a valere sul POR FSE Toscana 2014-2020 - Annualità 2018-2019” e gli atti in essa richiamati;

- DGR 798/2019 e s.m.i. “Linee generali per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ed elementi essenziali per l’apertura delle procedure di evidenza pubblica ai sensi della Decisione GR 4/2014 - Anni 2019/2020 e 2020/2021”, e gli atti in essa richiamati;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 1429/2018 e ss.mm.ii. che approva gli elementi essenziali dell’avviso pubblico per il finanziamento di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nelle filiere Meccanica, Chimica-farmaceutica, Moda, ICT, Nautica e Logistica, Turismo e Cultura, Carta, Marmo” e visto l’avviso pubblico adottato in conformità alla medesima;

Vista le deliberazioni della Giunta Regionale 43/2018 e 1172/2019 e ss.mm.ii. che approvano gli elementi essenziali dell’avviso pubblico per il finanziamento di percorsi in materia di percorsi formativi realizzati dagli ITS e visti gli avvisi pubblici adottati in conformità alle medesime;

Viste le comunicazioni del Direttore della Direzione Istruzione e Formazione della Regione Toscana del 5 marzo 2020 e del 10 marzo 2020 aventi ad oggetto “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-2019, in materia di formazione professionale” che hanno fornito agli organismi formativi accreditati le prime disposizioni di dettaglio conseguenti alla sospensione dei corsi di formazione professionale disposta dai decreti del Presidente del Consiglio del 4 e 9 marzo 2020, facendo comunque salva la modalità di formazione a distanza;

Considerato che, per l’intera durata di vigenza delle misure di emergenza, è opportuno, a tutela dell’utenza, prevedere alcune deroghe alla normativa regionale citata in materia di formazione a distanza (FAD ed e-learning) e agli avvisi pubblici in essere, in particolare per i percorsi IeFP, IFTS e per quelli realizzati dagli ITS;

Considerato necessario, in particolare:

- per i percorsi di IeFP, IFTS e per quelli realizzati dagli ITS, in corso di svolgimento, consentire la modalità di formazione a distanza, anche se tale modalità non era stata prevista in sede di progettazione;

- per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in corso di svolgimento, consentire la formazione a distanza nella percentuale massima del 30% della durata del percorso formativo al netto del periodo di alternanza scuola lavoro;

- per i percorsi di formazione realizzati dagli ITS in corso di svolgimento, consentire la formazione a distanza secondo le previsioni degli atti comunitari e regionali vigenti, anche in attuazione delle circolari ministeriali emanate in tal senso;

- per i percorsi IFTS in corso di svolgimento, che per normativa prevedono nel partenariato Istituti Scolastici e Università, prevedere la possibilità di svolgere lezioni mediante sistemi di aula virtuali telematiche, come previsto da normativa ministeriale vigente relativa all’emergenza sanitaria in atto;

Considerato che il ricorso alla modalità di formazione a distanza è consentito solo in sostituzione della formazione d’aula;

Considerato altresì opportuno, per i soli percorsi IeFP triennali e di IV anno in corso di svolgimento, prevedere per l’intera durata di vigenza delle misure di emergenza, la possibilità di ricorrere al project work, inteso come elaborazione di un documento progettuale, di un manufatto o una elaborazione multimediale, assistito dal tutor e valutato dal docente, quale fase di sperimentazione attiva di concetti appresi durante la frequenza del percorso formativo;

Considerato che, in questa fase di emergenza, possono rendersi necessarie altre disposizioni derogatorie a quanto previsto negli atti regionali in materia di formazione professionale;

A voti unanimi

DELIBERA

1. per le motivazioni indicate in narrativa, di consentire, per l’intera durata di vigenza delle misure di emergenza, la realizzazione delle attività didattiche in modalità a distanza (FAD ed e-learning) per i percorsi sotto indicati, anche eventualmente in deroga alle disposizioni regionali in materia sopra richiamate e agli avvisi pubblici in essere:

- a) per i percorsi di istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in corso di svolgimento, nella percentuale massima del 30% della durata del percorso formativo al netto del periodo di alternanza scuola lavoro, anche laddove i percorsi non siano stati progettati con modalità a distanza;

- b) per i percorsi realizzati da istituti tecnici superiori (ITS), in corso di svolgimento, anche laddove i percorsi non siano stati progettati con modalità a distanza;

c) per percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in corso di svolgimento, anche laddove i percorsi non siano stati progettati con modalità a distanza;

2. per i percorsi realizzati dagli ITS di cui alla lettera b) del precedente punto 1, di rinviare alle previsioni della normativa comunitaria e regionale vigente, anche in attuazione delle circolari ministeriali emanate in tal senso;

3. per i percorsi IFTS di cui alla lettera c) del precedente punto 1, di prevedere la possibilità di svolgere lezioni mediante sistemi di aula virtuali telematiche, come previsto da normativa ministeriale vigente relativa all'emergenza sanitaria in atto;

4. di prevedere, per i percorsi IeFP triennali e di IV anno in corso di svolgimento, nell'ambito dell'attività di formazione a distanza di cui alla lettera a) del precedente punto 1, la possibilità di ricorrere al project work, inteso come elaborazione di un documento progettuale, di un manufatto o una elaborazione multimediale, assistito a distanza dal tutor e valutato dal docente, quale fase di sperimentazione attiva di concetti appresi durante la frequenza del percorso formativo;

5. di dare mandato, per l'intera durata di vigenza delle misure di emergenza, alla competente Direzione regionale ad adottare disposizioni derogatorie a quanto previsto negli atti regionali in materia di formazione professionale, anche relativamente alle eventuali scadenze in essi stabiliti.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 16 marzo 2020, n. 357

Covid-19 Adozione direttive all'Azienda DSU per la gestione delle residenze universitarie.

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Richiamata la Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ssmm (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in particolare l'articolo 8 secondo il quale la Regione - in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione - "interviene per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'eguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore" destinando gli interventi "agli studenti iscritti, per il conseguimento di un titolo di valore legale, ai corsi di studio delle Università degli studi e degli Istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, con sede in Toscana" e l'articolo 10 che istituisce l'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, quale ente dipendente della Regione Toscana che realizza gli interventi di cui all'articolo 9, a sostegno degli studenti universitari;

Viste le ordinanze del Presidente della Giunta regionale, e in particolare la n. 8 del 6 marzo 2020 recante fra l'altro misure rivolte all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU);

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), 9 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale) e 11 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);

Vista la Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 2/2020, adottata a seguito dei citati d.p.c.m. ed avente come oggetto: "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", nella quale è ribadito "il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa";

Vista la deliberazione della Giunta regionale 324